



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione misure di conservazione sito-specifiche, per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo, per i SIC: IT7120213 MONTAGNE DEI FIORI E DI CAMPLI E GOLE DEL SALINELLO, IT7130024 MONTE PICCA-MONTE DI ROCCATAGLIATA, IT7110209 PRIMO TRATTO DEL FIUME TIRINO E MACCHIOZZE DI SAN VITO, IT7120201 MONTI DELLA LAGA E LAGO DI CAMPOTOSTO.

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva “Uccelli”, in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare, l’art. 3, che prevede che gli stati membri istituiscano Zone di Protezione Speciale (ZPS), quali territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate nell’Allegato I della Direttiva stessa e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;
- la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva “Habitat” la quale contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica europea “Natura 2000”, formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Visto l’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

Richiamato l’art.4 e l’art.7 del suddetto D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., che prevedono l’adozione, da parte delle Regioni, di opportune misure di conservazione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e, in particolare, l’articolo 1 che attribuisce alle regioni e province autonome il compito di istituire zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, nonché di provvedere al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione dei biotopi;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";

Rilevato che il suddetto Decreto del 17 ottobre 2007 prevede che le Regioni adottino le opportune Misure di conservazione per le ZSC e per le ZPS sulla base dei criteri minimi in esso contenuti ed anche sulla base degli indirizzi espressi nel già citato decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

Ricordato che la Rete Natura 2000 in Abruzzo è costituita attualmente da 54 SIC/ZSC e 16 ZPS che fanno parte degli elenchi di seguito indicati e che i Siti di Importanza Comunitaria sono suddivisi tra regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea:

- Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE", aggiornato al dicembre 2020 -<http://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-zps> ;
- Decisione di esecuzione della Commissione europea del 21 gennaio 2021, che adotta il quattordicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2021/161/UE);
- Decisione di esecuzione della Commissione europea del 21 gennaio 2021, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2021/159/UE);
- Decisione di esecuzione della Commissione europea del 21 gennaio 2021, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2021/165/UE);

Atteso che l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., prevede che la designazione delle ZSC avvenga con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (ora MiTE), adottato d'intesa con ciascuna regione interessata, entro il termine massimo di sei anni dalla definizione, da parte della Commissione europea, dell'elenco dei siti;

Rammentato che in Italia il periodo di sei anni per la designazione delle ZSC è scaduto per tutti i SIC che figurano negli elenchi delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea, adottati rispettivamente nel 2003, 2004, 2006;

Sottolineato che la Commissione Europea, nel valutare lo stato di avanzamento della designazione delle ZSC e l'introduzione delle Misure di Conservazione necessarie, ha aperto il Caso EU Pilot 4999/13/ENVI – "Designazione delle Zone Speciali di Conservazione", e successivamente la procedura d'infrazione 2015/2163 per la mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei "Siti di Importanza Comunitaria", chiedendo chiarimenti in merito al livello di ottemperanza raggiunto e alle prospettive previste dall'Italia per conformarsi agli obblighi su citati, in virtù del principio di leale collaborazione imposti agli Stati membri dall'art. 4 par. 3 del Trattato dell'Unione Europea;

Preso atto:

- che con nota del 27 luglio 2016 prot.16218 il MATTM, in riferimento alla procedura di infrazione, invitava le regioni ad approvare quanto prima le Misure di conservazione sito specifiche per poter effettuare la designazione delle ZSC e invitava i Parchi nazionali, al fine di velocizzare il processo, ad approvare con proprio atto le misure di conservazione relative ai SIC di competenza;
- che con nota prot. 16770 del 4 agosto 2016 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sollecitava nuovamente la Regione all'approvazione delle misure di conservazione per poter effettuare la designazione delle ZSC per risolvere la procedura d'infrazione su citata;
- che con nota prot. 1762/PNM del 27/01/2017 il MATTM prendeva atto dell'approvazione delle Misure generali di conservazione avvenuta con DGR 877/2016 e ribadiva l'urgenza dell'approvazione delle Misure sito specifiche per la chiusura della procedura di infrazione 2015/2163, il coinvolgimento dei portatori di interesse nella concertazione delle misure stesse ed il differente iter approvativo per quanto riguarda le misure sito specifiche per i SIC posti all'interno delle Aree protette nazionali;
- che con note prot. 7287/UDCM del 22/03/2019, prot. 16462/UDCM del 09/07/2019 e prot. 74598 del 24/09/2020 il MATTM ribadiva la necessità di scongiurare l'aggravamento della procedura di infrazione

2015/2163 e chiedeva alla Regione di “*procedere il più celermente possibile all’espletamento delle proprie funzioni, anche al fine di consentire di rappresentare alla Commissione europea i progressi compiuti in merito alla Procedura di Infrazione*”.

- la Regione Abruzzo con D.G.R. n. 451 del 24 agosto 2009 “Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione delle ZPS, ai sensi Direttive n. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm.ii. e DM 17/10/07” ha approvato le Misure generali di conservazione con validità solo per le ZPS;
- la Regione Abruzzo con D.G.R. n. 877 del 27 dicembre 2016 “Misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo. Approvazione”. sempre nel recepimento del DM 184/2007, ha approvato le Misure generali di conservazione estendendole a tutti i SIC e ZPS della regione;
- che sempre la Regione Abruzzo con D.G.R. n. 279 del 25 maggio 2017 ha approvato le Misure generali di conservazione sito specifiche per i primi 4 SIC ed apportato alcune integrazioni funzionali alle Misure generali di conservazione previste dalla DGR 877/2016;

Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (PNGSL) - n.42 del 22 novembre 2018 – con ad oggetto: “*Approvazione documento estrapolato dal Piano del Parco e dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000, evidenziante per ciascun sito le pressioni, le minacce, gli obiettivi e le misure di conservazione habitat e specie specifici di interesse comunitario (elencate in Allegato I, II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE, Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CEE) dei seguenti Siti Natura 2000: IT7120201, IT7110202, IT7120213, IT7130024, IT7110209*” si è deliberato di approvare il documento estrapolato dal Piano del Parco e dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000, evidenziante per ciascun sito le pressioni, le minacce, gli obiettivi e le misure di conservazione habitat e specie specifici per i SIC su elencati per il territorio di competenza dell’area protetta nazionale;

Che sempre nella stessa deliberazione n.42 del 22 novembre 2018 si evidenzia che:

- le misure di conservazione redatte sono state estrapolate dal Piano del Parco e dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
- l’iter di approvazione del Piano del Parco ha previsto la pubblicazione del piano stesso di cui all’articolo 12, c.4 della L.394/91;
- a seguito della pubblicazione, di cui al punto precedente, sono pervenute numerose osservazioni al piano del parco e che con Delibera di Consiglio Direttivo n.38 del 7 luglio 2015 si approvavano i pareri alle osservazioni scritte (art. 12, c.4, 1.394/91) e l’intesa con i comuni interessati di cui all’articolo 12, c.4, della L.394/91;
- con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 04/15 del 24/02/2015 è stata ratificata la Decisione Presidenziale n. 17/14 del 23/06/2014 di Presa d’Atto del Piano di Gestione dei Siti di Natura IT7120201, IT7110202, IT7120213, IT7130024, IT7110209”;

Preso Atto che:

- l’Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga, con deliberazione del Consiglio Direttivo su citata n.42 del 22 novembre 2018 ha approvato le Misure di conservazione sito specifiche per la trasformazione in ZSC dei SIC: *IT7120201 MONTI DELLA LAGA E LAGO DI CAMPOTOSTO, IT7110202 GRAN SASSO, IT7120213 MONTAGNE DEI FIORI E DI CAMPLI E GOLE DEL SALINELLO, IT7130024 MONTE PICCA-MONTE DI ROCCATAGLIATA, IT7110209 PRIMO TRATTO DEL FIUME TIRINO E MACCHIOZZE DI SAN VITO (all. 1)*, si è impegnato a integrare nel "Regolamento del Parco" gli obiettivi e le misure di conservazione di carattere regolamentare, riportate nel suddetto documento, tenuto ovviamente anche conto delle disposizioni legislative che disciplinano la formazione del Regolamento stesso (L. 394/91, art. 11), nonché le specifiche indicazioni per la formazione del medesimo fornite dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e disposto l’invio della deliberazione e dell’allegato sia al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) che ai competenti uffici della Regione Abruzzo;

- con nota prot. n. 428/2019 del 30 gennaio 2019 il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, Reparto Biodiversità di Pescara ha espresso formale intesa sulle Misure di conservazione dei SIC afferenti al Parco nazionale del Gran Sasso assicurando l’impegno a integrare le norme previste negli strumenti di pianificazione delle aree gestite;
- con nota prot. n. 502/11.01.01 del 31 gennaio 2019 il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, Reparto Biodiversità di L’Aquila ha approvato le Misure di conservazione del SIC IT7120201 Monti della Laga e Lago di Campotosto afferente al PNGSL assicurando l’impegno a integrarle nei propri strumenti di

pianificazione;

Tenuto Conto che la proposta delle Misure di conservazione sito specifiche dei SIC in oggetto è stata elaborata nel rispetto:

- delle linee guida per la gestione dei siti, di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);
- dei criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento e in particolare dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";
- degli indirizzi regionali di cui alle Deliberazione della Giunta Regionale n. 451 del 24 agosto 2009 e n. 877 del 27 dicembre 2016 e ss.mm.ii.;
- dei Piani di gestione dei SIC finanziati con la mis. 3.2.3 del PSR 2007/2013 che verranno approvati secondo l'iter stabilito dalla L.R. 18/83 art. 6 e 6 bis.

Considerato che una minima parte dei SIC: IT7120213 MONTAGNE DEI FIORI E DI CAMPLI E GOLE DEL SALINELLO, IT7130024 MONTE PICCA-MONTE DI ROCCATAGLIATA, IT7110209 PRIMO TRATTO DEL FIUME TIRINO E MACCHIOZZE DI SAN VITO, IT7120201 MONTI DELLA LAGA E LAGO DI CAMPOTOSTO ricade all'esterno dei confini del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per circa ha 400, per cui spetta alla Regione Abruzzo l'approvazione delle relative Misure di conservazione sito specifiche;

Ricordato che l'Ente Gestore dei SIC: IT7120201 MONTI DELLA LAGA E LAGO DI CAMPOTOSTO, IT7110202 GRAN SASSO, IT7120213 MONTAGNE DEI FIORI E DI CAMPLI E GOLE DEL SALINELLO, IT7130024 MONTE PICCA-MONTE DI ROCCATAGLIATA, IT7110209 PRIMO TRATTO DEL FIUME TIRINO E MACCHIOZZE DI SAN VITO è l'Ente Gestore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, come stabilito nella DGR 227/2011;

Considerato che con nota prot. 5/Segr. Pe del 28 gennaio 2020, allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, inviata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico e per conoscenza al Ministro del MATTM dott. Sergio Costa, è stata chiesta la ridefinizione dei confini del SIC IT71102020 e della ZPS IT7110128., oggi estesi sul Parco Nazionale del Gran Sasso – Monti della Laga comprendenti zone antropizzate, per mancata osservanza delle disposizioni unionali in materia di pubblicità nella fase di istituzione di tutti i SIC della Regione Abruzzo, che avrebbe determinato la violazione della posizione giuridica soggettiva dei portatori d'interesse non avendo potuto partecipare al procedimento di che trattasi;

Richiamata la DGR n. 726 del 23/11/2020 "D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 art.3 comma 2. – Intesa sullo schema di Decreto per la designazione di 7 Zone Speciali di Conservazione sul territorio della Regione Abruzzo in attuazione della Direttiva 92/43/CEE" con la quale si affida l'incarico all'Avvocatura Regionale affinché "... previa verifica della legittimità del procedimento afferente la fase di istituzione dei Siti Natura 2000, adotti ogni iniziativa utile a contrastare in sede giurisdizionale ed eventualmente anche presso gli Organi dell'Unione Europea, le determinazioni assunte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare...";

Ritenuto pertanto, nelle more dell'accertamento della legittimità del percorso amministrativo di designazione della rete Natura 2000 e del conseguente avvio dell'eventuale ricorso presso le sedi competenti, di limitare l'approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche ai SIC: IT7120213 MONTAGNE DEI FIORI E DI CAMPLI E GOLE DEL SALINELLO, IT7130024 MONTE PICCA-MONTE DI ROCCATAGLIATA, IT7110209 PRIMO TRATTO DEL FIUME TIRINO E MACCHIOZZE DI SAN VITO, IT7120201 MONTI DELLA LAGA E LAGO DI CAMPOTOSTO, contenute nell'allegato 1, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Stabilito inoltre che le misure di conservazione qui proposte costituiranno riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza;

Ritenuto altresì necessario stabilire che nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nelle Aree protette regionali le misure di conservazione, di cui al presente provvedimento, sono da considerarsi integrative delle previsioni pianificatorie e della normativa vigenti;

Preso atto che con ordinanza in sede cautelare, sia il TAR Lazio, Sez. II, n. 6856/05, sia il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 823/06, hanno ritenuto sussistere la competenza delle Regioni ad adottare misure di conservazione efficaci per la tutela delle specie e degli habitat naturali;

Dato Atto che:

- il Dirigente del Servizio Foreste e Parchi attesta che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;
- il Dirigente del Servizio e il Direttore del Dipartimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e ognuno per la parte di competenza, con la sottoscrizione del presente atto hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa e alla legittimità dello stesso;

Visto l'Art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 77 del 14/09/1999 e ss.mm.ii.

TUTTO CIÒ PREMESSO

A VOTI UNANIMI, ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE,

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **di approvare** le Misure di conservazione sito specifiche limitatamente ai SIC: IT7120213 MONTAGNE DEI FIORI E DI CAMPLI E GOLE DEL SALINELLO, IT7130024 MONTE PICCA-MONTE DI ROCCATAGLIATA, IT7110209 PRIMO TRATTO DEL FIUME TIRINO E MACCHIOZZE DI SAN VITO, IT7120201 MONTI DELLA LAGA E LAGO DI CAMPOTOSTO contenute nell'allegato 1, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. **di stabilire** che le Misure di conservazioni sito specifiche, per i SIC su menzionati, sostituiscono quanto stabilito dalle norme relative agli ecosistemi delle Misure generali di conservazione approvate con DGR 877/2016 e ss.mm.ii.;

3. **di stabilire** che qualora i SIC ricadano all'interno di Aree naturali protette regionali, istituite ai sensi della legislazione vigente, le Misure sito specifiche integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi e che le stesse debbano essere recepite;

4. **di sottolineare** che le Misure sito specifiche relative ai SIC su menzionati (punto1) sono obbligatorie ed inderogabili, salvo i casi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. Il rispetto delle misure di cui all'allegato 1, non comporta l'esclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., e delle LL.RR. 12.12.2003, n. 26 e ss.mm.ii. "Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti" - L.R. n. 59 del 22.12.2010 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010)";

5. **di sottolineare** che la sorveglianza circa il rispetto delle norme e dei divieti contenuti nel presente provvedimento è effettuata dai soggetti di cui all'art. 15 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.;

6. **di ribadire** che le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente provvedimento sono stabilite con le modalità previste dalla LR 38/96 e ss.mm.ii.;

7. **di ribadire** che l'Ente Gestore dei SIC: IT7120201 MONTI DELLA LAGA E LAGO DI CAMPOTOSTO,

IT7110202 GRAN SASSO, IT7120213 MONTAGNE DEI FIORI E DI CAMPLI E GOLE DEL SALINELLO, IT7130024 MONTE PICCA-MONTE DI ROCCATAGLIATA, IT7110209 PRIMO TRATTO DEL FIUME TIRINO E MACCHIOZZE DI SAN VITO è l'Ente Gestore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, come stabilito nella DGR 227/2011;

8. **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

9. **di dare mandato** all'Ufficio Parchi e Riserve, del Servizio Foreste e Parchi, di provvedere agli atti consequenziali e alla trasmissione delle Misure sito specifiche al Ministero della Transizione Ecologica per la designazione delle ZSC di riferimento.

Allegato 1: Misure sito specifiche per la conservazione di habitat e specie di Interesse Comunitario presenti nei SIC ricadenti nella porzione abruzzese del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. IT7120201, IT7110202, IT7120213, IT7130024, IT7110209.

Allegato 2: nota prot. 5/Segr. Pe del 28 gennaio 2020

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: DPD - AGRICOLTURA

SERVIZIO: DPD021 – FORESTE E PARCHI

UFFICIO: PARCHI E RISERVE

L'Estensore

Serena Ciabò

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Serena Ciabò

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Sabatino Belmaggio

(firma)

Il Direttore Regionale

Elena Sico

(firma)

Il Componente la Giunta

Emanuele Imprudente

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)